

R.G. 624/06

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE  
sezione lavoro

Nel procedimento ex art. 28 L. 300/1970 promosso da:

**RDB - Rappresentanze di base - Federazione trasporti di Trieste** avv.ti Petracci, Marin

contro:

**TRIESTE TRASPORTI s.p.a.** avv.ti Nicoletti, Oliviero

Il giudice, a scioglimento della riserva che precede, osserva quanto segue.

Con ricorso ex art. 28 1. n. 300/1970 depositato in data 762006 la RDB Rappresentanze di base - Federazione trasporti di Trieste chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'antisindacalità del comportamento della Trieste Trasporti s.p.a. consistente, secondo l'organizzazione sindacale ricorrente, nella violazione del Protocollo per le relazioni industriali del 7.4.2004 e dell'ACCR del 12.7.1985 oltre che della connessa normativa in tema di commissioni.

Chiedeva perciò il ricorrente che fosse ordinata la cessazione di detta condotta e che alla convenuta fosse ordinato di: informare preventivamente e convocare RDB alle riunioni delle commissioni istituite dagli accordi aziendali; informare e convocare RDB alle riunioni nelle quali l'azienda discute materie rientranti nell'ambito della normativa contrattuale in tema di informazione e consultazione; fornire a RDB tutta l'informativa in merito all'istituzione di nuovi turni, alle modifiche da effettuarsi convocando RDB alla commissione turni; attribuire a RDB le turnazioni agevolate nei termini di prassi applicati alle altre organizzazioni sindacali presenti in azienda fornire a RDB l'informativa a termini di contratto e la partecipazione alla relativa commissione in tema di testo unico; fornire a RDB l'informativa prevista per il premio di risultato nei termini previsti dalle vigenti norme contrattuali convocando l'organizzazione medesima alle relative commissioni; fornire a RDB a termini di legge e di contratto la debita informativa in relazione alla ristrutturazione aziendale; pubblicarsi sulla stampa locale la relativa pronuncia.

Si costituiva la Trieste Trasporti s.p.a. con memoria depositata il 20.06.2006 chiedendo in via preliminare, che fosse dichiarata la carenza di legittimazione processuale attiva dell'organizzazione sindacale ricorrente ovvero in subordine che fosse dichiarata l'improcedibilità del ricorso in relazione al mancato espletamento della procedura conciliativa contrattuale; nel merito, in ulteriore subordine la convenuta chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni di rito svolte da Trieste Trasporti s.p.a..

Tali eccezioni sono infondate.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, che appare pienamente condivisibile, il mero dato della diffusione territoriale di un'associazione sindacale è di per se insufficiente al fine di ritenere sussistente il requisito della nazionalità previsto dall'art. 28 St. lav. Ciò che rileva, infatti, non è tanto la capillarità della presenza sindacale, quanto l'effettivo svolgimento di un'azione sindacale di autotutela connotata da un orizzonte nazionale e non meramente locale. Per usare le parole della S.C. la dimensione territoriale nazionale deve necessariamente coniugarsi ad un'attività orientata alla tutela dei lavoratori a quello stesso livello.

(cir. Cass. 23.3.2006. n. 6429; Cass. 24.1.2006. n. 1307).

Nel caso di specie, diviene dunque decisivo verificare se il Coordinamento nazionale di RDB Trasporti svolga azione di autotutela sindacale a livello nazionale ovvero costituisca un mero organo federativo di collegamento di una pluralità di organizzazioni locali.

Ali udienza del 4.7.2006 sono stati acquisiti svariati documenti prodotti dal sindacato ricorrente e tesi a dimostrare l'attività svolta da RDB Trasporti sul territorio nazionale. Invero, la maggior parte di detti documenti comprova soltanto la diffusione territoriale delle Rappresentanze di base RDB, impegnate per lo più in vertenze a carattere locale; il che non basterebbe ai fini della legittimazione processuale. Lo svolgimento di un'attività sindacale di portata nazionale è tuttavia comprovata dai docc. n. 4-5-6 acquisiti all'udienza citata, poiché da essi emerge la proclamazione di scioperi di carattere nazionale, nonché l'espletamento a livello nazionale delle prescritte procedure di raffreddamento e conciliazione.

Può dunque essere ravvisata la legittimazione processuale attiva in capo al sindacato ricorrente.

Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso svolta dalla convenuta. Detta eccezione poggia infatti su un'erronea interpretazione delle clausole contenute nell'Accordo nazionale del 7.2.1991, richiamato dal Protocollo per le relazioni industriali del 7.4.2004. poiché le clausole in questione sono finalizzate unicamente ad evitare il ricorso allo sciopero (tale è il significato da attribuire al divieto di "azioni unilaterali"). Si tratta insomma di una ed. clausola di tregua che non preclude in alcun modo il ricorso all'autorità giudiziaria.

Nel merito il ricorso è solo parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti di cui in motivazione.

Si vedano, una ad una, le molteplici doglianze oggetto del ricorso.

Sub A) della propria narrativa il ricorrente lamenta l'esclusione dalle riunioni della Commissione turni e la sospensione dell'informativa preventiva in materia.

Invero non viene indicato dal ricorrente se e quando si sarebbero svolte riunioni di (detta Commissione - per le quali l'art. 2 del Protocollo aziendale del 2004 non prevede cadenze predeterminate - in assenza di RDB. Risulta invece che l'azienda abbia convocato RDB alla riunione del 22.5.2006, alla quale il sindacato ricorrente non ha presenziato per ragioni non imputabili alla convenuta. Pertanto anche se per mera ipotesi si assumesse che medio tempore la Commissione si sia riunita senza convocazione di RDB, l'eventuale condotta antisindacale si sarebbe esaurita e sarebbe oggi priva del carattere dell'attualità. In ogni caso, l'informatore Gerin ha escluso che vi siano state altre riunioni della Commissione oltre a quelle risultanti in atti.

Sub B) l'organizzazione sindacale ricorrente lamenta la mancata assegnazione di turni particolari periodici", previsti dall'accordo sindacale del 27.8.1998 al personale che svolge attività di carattere sindacale per RDB.

L'accordo aziendale citato non precisa in verità in cosa dovrebbe consistere la natura particolare di, tali turni. Nè il sindacato ricorrente ha offerto elementi idonei a comprovare, pur nei limiti dell'istruzione sommaria propria di questo procedimento il contenuto del trattamento asseritamente privilegiato riservato dall'azienda ai rappresentanti sindacali delle altre organizzazioni e negato a RDB. L'informatore Puglia, richiesto di precisare in quali occasioni sarebbero stati negati tali turni particolari, non è stato in grado di precisarlo. L'informatore Zampini ha invece merito che, rappresentanti delle altre OO.SS. sarebbero favoriti per il fatto che il loro turno inizia e finisce sempre al Broletto e si svolge su linee scuolabus la genericità di tali circostanze, tuttavia, non le rende sussumibili nella fattispecie di condotta antisindacale.

Sub C) l'organizzazione sindacale ricorrente lamenta la mancata convocazione alle riunioni della Commissione testo unico e la mancanza di informazioni anche postume, in ordine all'andamento dei lavori della stessa,

Invero non viene indicato dal ricorrente se e quando si sarebbero svolte riunioni di detta Commissione - per le quali l'art. 2 del Protocollo aziendale del 2004 non prevede scadenze predeterminate - in assenza di RDB. L'informatore Cerioli ha peraltro riferito che i lavori della Commissione si sono arenati dopo due sole riunioni (alla prima delle quali RDB ha preso parte), per difficoltà di ordine tecnico. Lo stesso informatore ha anche riferito che i testi degli accordi sindacali sono stati messi a disposizione di tutte le OO.SS. Stante il sopravvenuto esaurirsi dei lavori della Commissione, senza che sia stato prodotto alcun risultato, l'eventuale condotta antisindacale consistita nella mancata convocazione di RDB alla seconda riunione ha cessato di produrre effetti ed è dunque priva del carattere dell'attualità.

Sub D) RDB lamenta l'esclusione dalle riunioni della Commissione paritetica sul premio di risultato e dalle riunioni della ed. Commissione viabilità.

Si tratta di organismi che trovano fonte nelle previsioni contenute nell'accordo aziendale dell'11.6.2004, non sottoscritto da parte di RDB. Con tale accordo dopo aver regolato il cd. premio di risultato per il periodo 2004-2007 (attraverso le clausole della cd. parte normativa), i contraenti collettivi hanno istituito, mediante tipiche clausole cd. obbligatorie, i menzionati organismi misti.

E dunque evidente che RDB non può vantare alcun titolo a partecipare alle commissioni in esame, le quali trovano origine in clausole contrattuali che per eccellenza vanno ricondotte alla ed. parte obbligatoria del contratto collettivo e che dunque impegnano reciprocamente le sole parti contraenti.

Nè può ritenersi che la condotta di Trieste Trasporti s.p.a. contrasti con gli impegni assunti nel verbale di conciliazione del 1998 (sub doc. 28 di parte ricorrente) poiché quell'impegno poteva evidentemente riferirsi alle sole commissioni paritetiche allora esistenti e non anche, in modo generico ed indefinito, a quelle che sarebbero state eventualmente istituite in seguito (come avvenuto nel caso dell'accordo del 2004 senza l'adesione di RDB).

Sub E) parte ricorrente afferma la sussistenza di una condotta antisindacale consistita nell'aver escluso RDB dalle preventive informazioni e dalle trattative inerenti la ristrutturazione aziendale. Si tratta dell'unico profilo in ordine al quale come ora si dirà, il ricorso risulta fondato.

Dalla dichiarazione del dott. Cerioli, trascritte nel verbale della riunione del 14.12.2005 emerge in effetti che RDB non fu informata preventivamente in relazione alla regolamentazione dei turni di lavoro dei nuovi autisti adottata con accordo sindacale cd. separato. Tale comportamento, in sé oggettivamente antisindacale, appare munito del carattere dell'attualità, poiché risulta anche dal comportamento datoriale successivo che in seguito al deteriorarsi dei rapporti tra le parti l'azienda abbia concluso accordi sindacali su materie rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1 del Protocollo del 2004 (ossia le materie già contemplate nell'accordo nazionale di rinnovo del 12.7.1985). Senza informarne preventivamente RDB.

In parte ciò potrebbe essere confinato sul solo piano dei rapporti di forza politico sindacali non essendovi comunque in capo all'azienda alcun obbligo di recepire le richieste di RDB e dunque, di concludere accordi con tale organizzazione. Nè la convenuta è tenuta a trattare necessariamente le materie di interesse aziendale su un unico tavolo congiuntamente con tutte le diverse OO.SS. nulla impedendo all'azienda di stipulare accordi con alcune OO.SS. e non con altre, così come di istituire eventualmente tavoli separati di trattativa.

Tuttavia, pur non esistendo nel nostro ordinamento un obbligo generale di trattare, la Trieste Trasporti s.p.a. ha assunto un obbligo contrattuale di informazione, anche nei confronti di RDB, con il Protocollo del 7.4.2004. E dalla documentazione dimessa (dalla stessa convenuta sub doc. 10 emerge che nel corso del 2006 siano stati sottoscritti accordi sindacali (ad es. sulla riorganizzazione delle attività di manutenzione e del reparto assistenti alla clientela) informandone il sindacato ricorrente solo ex post e non in via preventiva.

Altro sarebbe stato se la convenuta avesse comunicato a tutte le OO.SS. la volontà di modificare certi profili dell'organizzazione del lavoro, rivedendo gli accordi esistenti, ed avesse poi raggiunto un'intesa con alcuni sindacati e non con altri, eventualmente istituendo tavoli separati.

Non è, insomma, la conclusione dell'accordo sindacale separato a costituire condotta antisindacale, ma è la omessa informazione preventiva sulle materie oggetto dell'accordo stesso.

Parte convenuta ha nella sostanza formulato un'eccezione di inadempimento, rilevando che le azioni poste in essere da RDB in data 21.12.2005 costituirebbero violazione dell'obbligo di tregua contenuto nel Protocollo del 7.4.2004; con la conseguenza che l'azienda non sarebbe stata a quel punto più tenuta, a sua volta, ad adempiere gli obblighi derivanti da tale accordo collettivo.

Sebbene la menzionata manifestazione di protesta del 21.12.2005 appaia indubbiamente illegittima, sia alla luce delle previsioni di cui alla legge n. 146/1990 sia alla luce dell'obbligo di pace contenuto nel Protocollo aziendale del 2004, deve tuttavia rilevarsi che l'informativa era già stata omessa in precedenza, come risulta dal verbale del 14.12.2005; sicché viene contraddetta l'impostazione della convenuta.

Il ricorso ex art. 28 stat. lav. va dunque accolto nei limiti di cui sopra.

L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese del procedimento per metà, condannandosi parte convenuta al pagamento della restante metà.

Il giudice

P.Q.M.

accerta e dichiara l'antisindacalità della condotta di Trieste Trasporti s.p.a. in relazione alla mancata informazione preventiva, in favore del sindacato ricorrente, del piano di ristrutturazione aziendale attuatesi con accordi sindacali in materia di turni di lavoro dei nuovi autisti, nonché di riorganizzazione delle attività di manutenzione e del reparto assistenti alla clientela;

ordina a Trieste Trasporti s.p.a. di fornire a RDB - Rappresentanze di base - Federazione Trasporti di Trieste le informazioni preventive previste dall'art. 1 del Protocollo per le relazioni industriali del 7.4.2004;

condanna Trieste Trasporti s.p.a. a rifondere a parte ricorrente la metà delle spese di lite liquidate in detta misura in € 1.100.00= per diritti ed onorari oltre spese generali.

IVA e CPA come per legge, compensando la residua metà.

Trieste. 16.8.2006.

Il giudice del lavoro  
Dott.ssa Slivia Rigon